



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2011  
COM(2011) 742 definitivo

2011/0185 (CNS)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie  
tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al  
fabbisogno di tesoreria  
(rifusione)**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato, come parte di un pacchetto più ampio di proposte sul sistema delle risorse proprie, una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE")<sup>1</sup>. La Commissione aveva annunciato che entro la fine del 2011 avrebbe presentato i regolamenti specifici o le modifiche pertinenti agli atti giuridici esistenti, nonché i relativi regolamenti conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE. Pertanto, il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (in appresso "la direttiva ITF")<sup>2</sup>. Insieme alla presente proposta vengono inoltre presentate la proposta di regolamento del Consiglio concernente la messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)<sup>3</sup> e la proposta di regolamento del Consiglio relativo al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)<sup>4</sup>.

Lo scopo della presente proposta modificata è garantire che il fabbisogno di tesoreria sia soddisfatto in base alla nuova struttura del finanziamento dell'Unione introdotto dalla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>5</sup> e da queste nuove proposte.

La Commissione esaminerà la possibilità di consolidare in un unico regolamento le disposizioni per la determinazione e la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione dopo che sarà stato raggiunto un accordo globale sul pacchetto sulle risorse proprie.

### **2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

Rispetto alla proposta elaborata il 29 giugno 2011, la presente proposta modificata comprende una sola modifica sostanziale, oltre che vari adeguamenti puramente formali connessi alla tecnica della rifusione.

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della proposta, "Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche".

Dall'analisi del sistema attuale risulta che due dodicesimi della risorsa propria basata sull'RNL e dell'attuale risorsa propria IVA sono sistematicamente anticipati nel primo trimestre

---

<sup>1</sup> COM(2011) 512 definitivo del 29 giugno 2011.

<sup>2</sup> Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, COM(2011) 594 del 28.9.2011.

<sup>3</sup> Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie, COM (2011) 738 del 9.11.2011.

<sup>4</sup> Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, COM(2011) 737 del 9.11.2011.

<sup>5</sup> COM(2011) 510 definitivo del 29 giugno 2011, modificato dal documento COM(2011) 739 del 9.11.2011.

dell'esercizio per soddisfare il fabbisogno di tesoreria, principalmente a causa delle spese relative al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA):

Esercizio finanziario	Numero di dodicesimi richiesti nel primo trimestre	Importo richiesto anticipatamente
2009	5	24 miliardi di EUR
2010	4,5	25 miliardi di EUR
2011	4,3	21 miliardi di EUR

Per il periodo 2012-2020 si prevede una considerevole modifica della struttura del finanziamento dell'Unione europea in concomitanza con la fine dell'attuale risorsa propria IVA e l'introduzione delle nuove risorse proprie a decorrere dal 1° gennaio 2014<sup>6</sup>.

La proporzione stimata della risorsa propria basata sull'RNL e dell'attuale risorsa propria IVA sulle entrate del bilancio dell'UE per il 2012 è pari all'85% (74% e 11% rispettivamente). Nel 2020 l'attuale risorsa propria IVA non esisterà più mentre si prevede che la risorsa propria basata sull'RNL sarà ridotta al 40%. In altri termini, la proporzione di risorse proprie basate su un flusso finanziario regolare, predefinito nel contesto della procedura di bilancio, sarà dimezzata rispetto a oggi. Di conseguenza, gli importi versati anticipatamente a titolo di dodicesimi della corrispondente risorsa propria basata sull'RNL apporteranno al bilancio dell'UE una liquidità pari solamente alla metà degli importi attuali, *ceteris paribus*.

La possibilità di richiedere anticipatamente altre risorse proprie, in particolare le nuove risorse proprie proposte basate sull'IVA e sull'ITF, appare meno fattibile. Tali risorse si baseranno sulle entrate effettive riscosse dagli Stati membri e gli importi messi a disposizione del bilancio dell'UE oscilleranno di conseguenza. Organizzare il pagamento dei dodicesimi richiederebbe un meccanismo di previsioni, con successivi adeguamenti o calcoli per determinare i saldi, che complicherebbe inutilmente il sistema.

Poiché si può ipotizzare che nel primo trimestre di ogni esercizio le esigenze di tesoreria saranno superiori agli attivi dei conti, anche dopo aver richiesto anticipatamente due dodicesimi della risorsa basata sull'RNL, si propone di raddoppiare il numero di dodicesimi disponibili anticipatamente (da due a quattro) al fine di compensare la diminuzione della proporzione della risorsa basata sull'RNL nel finanziamento dell'UE. Si tratta di un adeguamento meccanico del sistema attuale, che consentirà di far fronte, come avviene oggi, al fabbisogno di tesoreria del bilancio dell'UE.

---

<sup>6</sup> Si veda la tabella in allegato "Evoluzione prevista della struttura del finanziamento dell'UE (2012-2020)" che figura nella relazione della proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM(2011) 510 definitivo del 29 giugno 2011, pag. 5.

↓ 1150/2000 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo  
1  
⇒ nuovo

2011/0185 (CNS)

Proposta modificata di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

~~recante applicazione della~~ →<sub>1</sub> ~~decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee~~ ← ⇒ **concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione)** ⇐

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell'  ~~che stabilisce la~~  Unione  ~~Comunità~~ europea, in particolare l'articolo  322, paragrafo 2  ~~279~~,

~~visto~~  in combinato disposto con  il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo ~~106~~  106 bis ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>7</sup>,

visto il parere della Corte dei conti<sup>8</sup>,

considerando quanto segue:

↓ 1150/2000 considerando 1  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (1) Il regolamento (CEE, Euratom) n. ~~1552/89~~ 1150/2000 del Consiglio, del ~~22~~ 29 maggio ~~2000~~1989, recante applicazione della decisione 2007/436/CE ~~88/376/CEE~~, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>9</sup> è stato modificato a

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...] ~~Parere espresso il 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)~~.

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...] ~~145 del 9.5.1998, pag. 1.~~

<sup>9</sup> GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1 ~~155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).~~

~~più riprese ☒ diverse volte ☒ ed in maniera sostanziale<sup>10</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione del suddetto regolamento~~  
⇒ Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione ⇐ .

↓ 1150/2000 considerando 2  
(adattato)

~~La Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, nelle migliori condizioni possibili. A tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità.~~

↓ 1150/2000 considerando 3  
(adattato)

~~Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte.~~

↓ 1150/2000 considerando 4  
(adattato)

~~Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità<sup>11</sup>.~~

↓ nuovo

(2) Talune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 sono state inserite nel regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>12</sup> e non devono quindi rientrare nel presente regolamento. Si tratta delle disposizioni concernenti l'aliquota della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [...] del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea<sup>13</sup>, il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i requisiti supplementari di comunicazione, nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).

(3) L'Unione deve avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione [...] nelle migliori condizioni possibili; occorre pertanto stabilire le norme alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione. Il presente regolamento riprende le norme in materia di messa a disposizione delle

<sup>10</sup> Cfr. allegato I, Parte B.

<sup>11</sup> GU C 328 del 17.12.1991, pag. 1.

<sup>12</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

<sup>13</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione [...] e quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione (in appresso: "risorsa propria basata sull'RNL"), precedentemente inserite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Poiché i metodi e la procedura possono variare considerevolmente in funzione del tipo di risorsa propria in questione, occorre stabilire le disposizioni relative alla messa a disposizione ovvero al versamento delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione [...] mediante regolamenti distinti a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

---

↓ 1150/2000 considerando 5  
(adattato)

- (4) È ~~necessario~~  opportuno  definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie  tradizionali  di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera ~~a)~~ ~~b)~~, della decisione [...] ~~94/728/CE, Euratom~~.
- 

↓ 1150/2000 considerando 6

- (5) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.
- 

↓ 1150/2000 considerando 7  
(adattato)

~~È necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio.~~

---

↓ 1150/2000 considerando 8  
(adattato)

- (6) Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie  dell'Unione .
- 

↓ 1150/2000 considerando 9

- (7) Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.

---

↓ 1150/2000 considerando 10

~~Il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri è inteso a consentire la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità.~~

---

↓ 1150/2000 considerando 11

- (8) È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.
- 

↓ 1150/2000 considerando 12

- (9) È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.
- 

↓ 1150/2000 considerando 13

(adattato)

⇒ nuovo

- (10) ~~Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominate "risorse IVA", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, è opportuno stabilire che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità~~ ⇒ Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio dell'Unione, occorre stabilire una procedura relativa alla risorsa propria basata sull'RNL istituita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato<sup>14</sup>, affinché gli Stati membri mettano a disposizione dell'Unione ⇐, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione ~~della base reale delle risorse IVA~~ ⇒ delle pertinenti variazioni dell'RNL ⇐ non appena ~~quest'ultima sarà~~ ⊗ queste ultime saranno ⊗ definitivamente note.
- 

↓ nuovo

- (11) Occorre chiarire l'incidenza che le modifiche dei dati relativi all'RNL intervenute dopo la fine di ciascun esercizio hanno sul finanziamento delle riduzioni lorde.
- 

<sup>14</sup> GUL 181 del 19.7.2003, pag. 1.

---

↓ 1150/2000 considerando 14  
(adattato)

~~Tale procedura deve ugualmente applicarsi alla risorsa complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione, in appresso denominata "risorsa complementare", fissata conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato<sup>15</sup>.~~

---

↓ 1150/2000 considerando 15  
(adattato)

- (12) La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ deve limitarsi ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.
- 

↓ 1150/2000 considerando 16

- (13) Il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. ~~1765/92~~ 1251/1999 del Consiglio, ~~del 30 giugno 1992~~ del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi<sup>16</sup> è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio. La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento.
- 

↓ 1150/2000 considerando 17  
⇒ nuovo

- (14) ~~La decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio<sup>17</sup>, ha previsto l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea di~~ ⇒ Conformemente al principio della ☐ ~~una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi e di una riserva per gli aiuti d'urgenza. È opportuno, pertanto, prevedere delle misure relative all'iscrizione delle~~ ⇒ sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle ☐ ~~risorse proprie corrispondenti a tali riserve~~ ⇒ messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare ☐.

---

<sup>15</sup> GUL 49 del 21.2.1989, pag. 26.

<sup>16</sup> GUL 160 del 26.6.1999, pag. 1 ~~181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (GUL 160 del 26.6.1999, pag. 1).~~

<sup>17</sup> ~~GUL 293 del 12.11.1994, pag. 14.~~

---

↓ 1150/2000 considerando 18  
(adattato)

~~Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio comunitario, occorre fissare le modalità secondo cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom, in appresso denominati "contributi finanziari PNL".~~

---

↓ 1150/2000 considerando 19  
(adattato)

~~Occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo.~~

---

↓ nuovo

(15) Occorre armonizzare le modalità di comunicazione dei casi di inesigibilità relativi a diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili.

---

↓ 1150/2000 considerando 20

~~Occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento. Conviene precisare le competenze della Commissione per quanto concerne il controllo della risorsa complementare.~~

---

↓ 1150/2000 considerando 21

(16) Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie.

---

↓ nuovo

(17) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>18</sup>.

(18) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle dichiarazioni contabili mensili degli importi accertati a titolo di risorse proprie tradizionali e alle dichiarazioni trimestrali della contabilità separata, nonché ai casi concernenti gli importi irrecuperabili superiori a 50 000 EUR, occorre seguire la procedura consultiva, dato il carattere tecnico di detti atti necessari a fini di comunicazione.

---

<sup>18</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (19) Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, devono essere stabilite disposizioni che disciplinino il passaggio dal sistema istituito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio<sup>19</sup> a quello derivante dalla decisione [.../...]. Pertanto, dopo la soppressione della risorsa propria basata sull'IVA, occorre che il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 continui ad applicarsi alle procedure di messa a disposizione e rettifica delle entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota alla base dell'IVA, in funzione dei pertinenti anni, che tenga conto dell'effetto esplicito su tale entrata dalla correzione concessa al Regno Unito per gli squilibri di bilancio relativi agli esercizi fino al 2012.
- (20) Occorre abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
- (21) Per motivi di coerenza, occorre che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno della decisione [.../...],

↓ 1150/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 2  
(adattato)

#### Articolo 1

#### ☒ Oggetto ☒

~~Le risorse proprie delle Comunità europee previste dalla decisione 2007/436/CE, Euratom<sup>20</sup>, qui di seguito denominate «risorse proprie», sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89<sup>21</sup>, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003<sup>22</sup> e la direttiva 89/130/CEE, Euratom<sup>23</sup>.~~

<sup>19</sup> GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

<sup>20</sup> ~~GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.~~

<sup>21</sup> ~~Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).~~

<sup>22</sup> ~~Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).~~

<sup>23</sup> ~~GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.~~

↓ nuovo

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione [.../...].

↓ 1150/2000 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 3

## Articolo 2

### ~~⊗~~ Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali ~~⊗~~

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto ~~⊗~~ dell'Unione ~~⊗~~ delle Comunità sulle risorse proprie ~~⊗~~ tradizionali ~~⊗~~ di cui →<sub>1</sub> all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione ~~2007/436/CE, Euratom~~ ← [.../...] è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

3. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente ~~⊗~~ a tale ~~⊗~~ alla denuncia di cui al primo comma.

4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

### Articolo 3

#### ⊗ Conservazione dei documenti giustificativi ⊗

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

---

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 4

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. ~~I documenti giustificativi relativi alle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.~~

---

↓ 1150/2000

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi ~~degli articoli 18 e 19 del presente~~ dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. [.../...] ~~e dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89,~~ palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

---

↓ nuovo

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

---

↓ 1150/2000 (adattato)

### Articolo 4

#### ⊗ Cooperazione amministrativa ⊗

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione ⊗ le seguenti informazioni ⊗:

- a) la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;

c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo ~~65~~.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica ~~agli altri~~ ☒ a tutti gli Stati membri ☒, su ~~loro~~ richiesta ☒ di uno di loro ☒, i dati di cui al paragrafo 1.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 5  
(adattato)

#### *Articolo 5*

~~Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2007/436/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (in appresso RNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dalle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle altre entrate.~~

~~Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

## **TITOLO CAPO II**

### **CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE**

#### *Articolo ~~65~~*

##### *☒ Iscrizione nella contabilità e comunicazioni ☒*

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3. ~~a)~~ Con riserva ~~della lettera b)~~ del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 diciannove del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

~~b)~~ I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma ~~alla lettera a)~~. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 6  
⇒ nuovo

~~e)~~ Tuttavia, ~~le risorse IVA e la risorsa complementare~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐, tenuto conto dell'effetto che ha su ~~tali risorse e la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia,~~ ⇒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐ ~~è sono~~ iscrittae nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~:

- (a) il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo ~~9~~10, paragrafo 3,
- (b) annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo ~~10~~9, paragrafi ~~4 e 6~~, e le rettifiche di cui all'articolo ~~10~~9, paragrafi ~~5 e 7~~, ~~ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.~~

↓ 1150/2000

~~d)~~ I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:

a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma ~~lettera a)~~:

~~A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.~~

b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma ~~lettera b)~~.

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.

---

↓ 1150/2000 (adattato)  
⇒ nuovo

⇒ La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ~~le~~ modalità degli estratti mensili e trimestrali, ~~di cui al primo comma, nonché le loro modifiche debitamente giustificate~~ ⇒ Tali atti di esecuzione sono adottati ~~sono definite dalla Commissione~~ ⇒ conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2 ~~previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.~~

~~5. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 EUR.~~

~~A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:~~

~~il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione),~~

~~l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase,~~

~~le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza),~~

~~la descrizione succinta del meccanismo della frode,~~

~~il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità,~~

~~i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità,~~

~~la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato,~~

~~l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97<sup>24</sup>,~~

~~se del caso, gli Stati membri interessati,~~

---

<sup>24</sup> ~~Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).~~

~~le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.~~

~~A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.~~

~~A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:~~

- ~~– il riferimento alla comunicazione iniziale,~~
- ~~– il saldo che rimane da recuperare del trimestre precedente,~~
- ~~– la data dell'accertamento,~~
- ~~– la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b),~~
- ~~– gli importi recuperati durante il trimestre in questione,~~
- ~~– le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,~~
- ~~– gli importi considerati inesigibili,~~
- ~~– la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,~~
- ~~– il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.~~

~~Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

## Articolo ~~76~~

### ~~⊗~~ Rettifiche contabili ~~⊗~~

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili ~~trasmessi~~ ~~⊗~~ comunicati ~~⊗~~ dagli Stati membri a norma dell'articolo ~~56~~, paragrafo 4, ~~primo comma lettera a)~~, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

---

↓ 1150/2000 (adattato)

Articolo ~~6~~ 7

Rettifiche degli accertamenti

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità ~~previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b)~~  di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma , nonché negli estratti ~~previsti~~  di cui  ~~dall'articolo 6 5,~~ paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

~~Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato.~~

---

↓ 1150/2000 (adattato)

**TITOLO CAPO III**

**MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE**

Articolo ~~9~~ 8

Disposizioni di tesoreria e contabili

1. Secondo le modalità definite dall'articolo ~~10~~ 9, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tale conto  è espresso nella moneta nazionale ed  è esente da spese.

---

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 7

1bis.2. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

- a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;
- b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito sulla contabilità, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 4, lettera b) (adattato)

~~2.3.~~ Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002<sup>25</sup> del Consiglio (in appresso "il regolamento finanziario")<sup>26</sup> ~~applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione~~ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione<sup>27</sup>.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~10~~ 9

### ~~⊗~~ Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche ~~⊗~~

1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, ~~e dell'articolo 10, paragrafo 3~~ della decisione [.../...] ~~2007/436/CE, Euratom~~, l'iscrizione delle risorse proprie ~~⊗~~ tradizionali ~~⊗~~ di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo ~~56~~, paragrafo 3, ~~secondo comma lettera b)~~ del presente regolamento, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle ~~risorse IVA~~ ⇒ risorsa basata sull'RNL ⇐ ~~e dalla risorsa complementare~~ in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3. L'iscrizione ~~delle risorse IVA e~~ della risorsa ⇐ basata sull'RNL ⇐ ~~complementare~~, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse ~~e la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia~~ ⇐ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito

<sup>25</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>26</sup> ~~Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).~~

<sup>27</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del ~~FEAOG~~  Fondo europeo agricolo di garanzia  a titolo del regolamento (CE) n. ~~1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori~~ ~~73/2009~~<sup>28</sup> del Consiglio e in funzione della tesoreria ~~comunitaria~~  dell'Unione , gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare ~~di quattro mesi~~  ~~di uno o due mesi~~, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo ~~delle risorse IVA e/o della risorsa~~  basata sull'RNL  ~~complementare~~, tenuto conto dell'effetto che ha su tale ~~risorsa~~  ~~la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia~~  alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia .

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo ~~della~~  ~~risorsa~~  ~~IVA e~~ RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al nono comma.

Ogni modifica del tasso ~~uniforme delle risorse IVA, del tasso~~ della risorsa  basata sull'RNL  ~~complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom~~, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa ~~ai Paesi Bassi e alla Svezia~~  alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia , deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo ~~314~~ ~~272~~, paragrafo ~~23~~, del trattato ~~CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA~~, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

---

<sup>28</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16. ~~270 del 21.10.2003, pag. 1;~~

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente ⇒ entro le due settimane precedenti ⇐ ~~prima dell'inizio~~ ⊗ l'iscrizione relativa al mese di gennaio ⊗ dell'esercizio ⊗ successivo ⊗, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo ~~degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐ ~~complementare~~, tenuto conto dell'effetto che ha su tali ~~risorsae~~ ~~la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e~~ la riduzione lorda concessa ~~ai Paesi Bassi e alla Svezia~~ ⇒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐, iscrittae nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

~~4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2007/436/CE, Euratom, del suo RNL di cui al paragrafo 7, prima frase del suddetto articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.~~

~~5. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:~~

~~– le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo;~~

~~– quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.~~

~~Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom.~~

~~La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.~~

~~Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.~~

~~6.4.~~ Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione all'RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo ~~89~~, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

~~7.5.~~ Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo ~~6.4~~ del presente articolo. ~~Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma del presente articolo.~~ La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo ~~89~~, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

~~8.6.~~ Le operazioni di cui ai paragrafi ~~da 4 a 7~~ e ~~5~~ costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

↓ 1150/2000 (adattato)

L'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni ☒ a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../...] ☒.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)  
⇒ nuovo

~~7.9.~~ ~~La riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia sarà finanziata da tutti gli Stati membri.~~ Non vi sarà alcuna ~~revisione~~ ⇒ regolarizzazione ⇐ del finanziamento di detta ☒ della ☒ riduzione lorda ⇒ concessa alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia dopo la fine di ogni esercizio ⇐ in caso di modifiche successive della cifra ☒ dei dati ☒ dell'RNL ☒ a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 ☒.

~~10.~~ ~~A norma dell'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 2007/436/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di detta decisione, per «RNL» si intende l'RNL dell'anno ai prezzi di~~

~~mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, tranne per gli esercizi precedenti al 2002, per i quali il PNL ai prezzi di mercato quale definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom continua ad essere il riferimento ai fini del calcolo della risorsa supplementare.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 9

## Articolo 10~~a~~

### ⊠ Rettifica per la non partecipazione ⊠

1. Quando in applicazione del trattato ~~di Amsterdam~~ e dei protocolli ~~21 4~~ e ~~22 5~~ dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 ⊠ del presente articolo ⊠, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. ~~Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del RNL preso in considerazione.~~

2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi →<sub>1</sub> RNL ← di cui all'articolo ~~9 10~~ del presente regolamento.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'⊠ pertinente ⊠ esercizio ~~considerato~~:

- a) dell'aggregato →<sub>1</sub> RNL ← ai prezzi di mercato e delle sue componenti,
- b) dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il →<sub>1</sub> RNL ← dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al →<sub>1</sub> RNL ← dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo →<sub>1</sub> RNL ← è diviso per il →<sub>1</sub> RNL ← dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

~~Un'eventuale successiva modifica del RNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica.~~ ⊠ La ⊠ rettifica ⊠ relativa a ciascun esercizio pertinente ⊠ ~~ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.~~

3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo ~~89~~, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 7 (adattato)  
→<sub>1</sub> 2028/2004 articolo, 1, paragrafo 7 modificato da rettifica, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 64  
⇒ nuovo

### Articolo 11

#### ⊗ *Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente* ⊗

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo ~~89~~, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

⇒ Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. ⇐

2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza →<sub>1</sub> applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento ← pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali.

Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

---

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)

4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo ~~89~~, paragrafi ~~1-bis~~ 2 e 3.

### Articolo ~~11~~12

#### ⊗ *Importi irrecuperabili* ⊗

---

↓ 1150/2000

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera a) (adattato)

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati  a norma dell'articolo 2  che risultano irrecuperabili  per uno dei seguenti motivi .

- a)  per cause di forza maggiore
- b)  per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia della notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 56, paragrafo 4, primo comma lettera b), e, se del caso, ~~nell'estratto~~  nelle descrizioni  trimestrali di cui all'articolo 6, ~~paragrafo 5~~  4 del regolamento (UE) [.../...] .

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b) (adattato)

3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2  del presente articolo  o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri ~~comunicano~~ trasmettono alla Commissione  una comunicazione contenente  gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2  del presente articolo , sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.

~~Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1° luglio 2006.~~

~~La~~  Tale  comunicazione, ~~effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20,~~ contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b),  del presente articolo,  che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.

---

↓ nuovo

Tale comunicazione ha per oggetto tutti i diritti accertati per effetto delle stesse circostanze e di conseguenza facenti parte dello stesso caso qualora, a prescindere dal singolo importo, l'ammontare totale di tali diritti dichiarati o considerati irrecuperabili superi 50 000 EUR.

Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b) (adattato)

4. La Commissione ~~dispone di~~  comunica entro  sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, ~~per trasmettere~~ le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.

---

↓ 1150/2000 (adattato)

## TITOLO CAPO IV

### GESTIONE DELLA TESORERIA

#### Articolo ~~12~~ 13

##### *Esigenze in materia di gestione della tesoreria*

1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo ~~89~~, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali  dell'Unione ~~della Comunità~~ nei confronti dei mutanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti  dell'Unione ~~della Comunità~~.

4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

*Articolo 14*

⊗ *Esecuzione degli ordini di pagamento* ⊗

---

↓ 2028/2004 articolo. 1, paragrafo 8  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

1. ~~5.~~ →<sub>1</sub> Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. ← Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

---

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

2. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.

---

↓ 1150/2000

## TITOLO VI

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 12

### ~~MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA~~ →<sub>1</sub> ~~DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM~~ ←

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 11  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 13

#### ~~Articolo 15~~

~~Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della~~ →<sub>1</sub> ~~decisione 2007/436/CE, Euratom,~~ ← ~~il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:~~

~~l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio,~~

~~e~~

~~l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario. A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario;~~

~~i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario,~~

~~e~~

~~il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.~~

---

↓ 1150/2000

~~Articolo 16~~

~~Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno.~~

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 12

~~Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso.~~

---

↓ 1150/2000 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 14

~~Per le operazioni di cui →<sub>1</sub> all'articolo 10, paragrafi da 4 a 7 ←, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.~~

## TITOLO VII

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO**

~~Articolo 17~~

~~1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.~~

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera a) (adattato)

~~2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:~~

- ~~a) o per cause di forza maggiore~~
- ~~b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.~~

~~Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.~~

~~Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.~~

~~In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.~~

~~Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b) (adattato)

~~3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.~~

~~Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1o luglio 2006.~~

~~La comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.~~

~~4. La Commissione dispone di sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, per trasmettere le sue osservazioni allo Stato membro interessato.~~

~~Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera c)

~~5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, i dettagli e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5, del trattato. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di esecuzione.~~

↓ 1150/2000 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 15, lettera a)

### ~~Articolo 18~~

→<sub>1</sub> ~~1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/436/CE, Euratom. ← La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo.~~

~~2. Nel quadro del paragrafo uno, gli Stati membri:~~

~~a) sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;~~

~~b) associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.~~

~~Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3.~~

~~Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari:~~

~~a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti;~~

~~b) nell'estratto conto mensile di cui all'articolo 6, paragrafo 4, si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi alle irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra.~~

~~3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche.~~

~~4. I controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:~~

~~a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;~~

~~b) le misure previste agli articoli 246, 247, 248 e 276 del trattato CE e agli articoli 160 A, 160 B, 160 C e 180 ter del trattato CEEA;~~

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 15, lettera b)

~~e) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEEA.~~

↓ 1150/2000 (adattato)  
→<sub>1</sub> 105/2009 articolo 1, paragrafo 16

~~5. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.~~

#### ~~Articolo 19~~

~~Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del →<sub>1</sub> RNL ←<sub>1</sub>. A tal fine, in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base — ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche —, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico.~~

### ~~TITOLO VIII~~

#### ~~DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMITATO CONSULTIVO DELLE RISORSE PROPRIE~~

#### ~~Articolo 20~~

~~1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato».~~

~~2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.~~

~~Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.~~

~~3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.~~

#### ~~Articolo 21~~

~~1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne:~~

~~a) le informazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 6 e 7 e all'articolo 17, paragrafo 3;~~

~~b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 2;~~

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 15 (adattato)

~~e) le misure d'ispezione e i controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.~~

---

↓ 1150/2000 (adattato)

~~Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie.~~

~~2. Su domanda del presidente, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.~~

---

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 16 (adattato)

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **CAPO V**

#### **⊠ DISPOSIZIONI FINALI ⊠**

---

↓ nuovo

#### *Articolo 15*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dal regolamento (UE) n. [.../...]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 16, modificato da rettifica, GU L

Articolo ~~21~~<sup>bis</sup> 16

⊠ *Disposizione transitoria concernente il tasso d'interesse* ⊠

Il tasso di cui all'articolo 11 del ~~presente~~ regolamento ⊠ (CE, Euratom) n.1150/2000 ⊠, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità<sup>29</sup> resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente ⊠ al 1° dicembre 2004 ⊠ ~~alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.~~

↓ 1150/2000  
→<sub>1</sub> 2028/2004 articolo 1,  
paragrafo 17

TITOLO → 1 ⊠ ←

↓ 1150/2000 (adattato)  
⇒ nuovo

Articolo ~~22~~<sup>17</sup>

⊠ *Abrogazione* ⊠

1. ⇒ Fatto salvo il paragrafo 2, ⊠ ~~il~~ regolamento (CE, Euratom) n. ~~1150/2000~~<sup>1552/89</sup> è abrogato.

↓ nuovo

2. L'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 continuano ad applicarsi alla conservazione dei documenti giustificativi, all'iscrizione nella contabilità e alle comunicazioni, ai termini per la messa a disposizione nonché alle rettifiche relative alle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota alla base dell'IVA determinata in modo uniforme e compresa tra il 50 % e il 55 % del PNL ovvero RNL di ciascuno Stato membro, in funzione del pertinente esercizio, tenuto conto dell'effetto che ha su tali entrate la correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012.

<sup>29</sup> GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

---

↓ 1150/2000 (adattato)  
⇒ nuovo

3. I riferimenti al ~~sudde~~ regolamento  abrogato  devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II, ~~parte A~~.

Articolo ~~23~~ 18

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il  ventesimo  giorno  successivo alla  ~~della sua~~ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*  *dell'Unione*  ~~delle Comunità europee~~.

⇒ Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. ⇐

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO

### **PARTE A**

<del>Tabella di corrispondenza</del>	
<del>Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89</del>	<del>Presente regolamento</del>
<del>Articolo 1</del>	<del>Articolo 1</del>
<del>Articolo 2, paragrafo 1</del>	<del>Articolo 2, paragrafo 1</del>
<del>Articolo 2, paragrafo 1 bis</del>	<del>Articolo 2, paragrafo 2</del>
<del>Articolo 2, paragrafo 1 ter</del>	<del>Articolo 2, paragrafo 3</del>
<del>Articolo 2, paragrafo 2</del>	<del>Articolo 2, paragrafo 4</del>
<del>Articolo 3</del>	<del>Articolo 3</del>
<del>Articolo 4</del>	<del>Articolo 4</del>
<del>Articolo 5</del>	<del>Articolo 5</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 1</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 1</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 1 bis</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 2</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), primo comma</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo comma</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma</del>
<del>Articolo 6, paragrafo 4</del>	<del>Articolo 6, paragrafo 5</del>
<del>Articolo 7</del>	<del>Articolo 7</del>
<del>Articolo 8</del>	<del>Articolo 8</del>

<del>Articolo 9</del>	<del>Articolo 9</del>
<del>Articolo 10</del>	<del>Articolo 10</del>
<del>Articolo 11</del>	<del>Articolo 11</del>
<del>Articolo 12</del>	<del>Articolo 12</del>
<del>Articolo 13</del>	<del>Articolo 13</del>
<del>Articolo 14</del>	<del>Articolo 14</del>
<del>Articolo 15</del>	<del>Articolo 15</del>
<del>Articolo 16</del>	<del>Articolo 16</del>
<del>Articolo 17</del>	<del>Articolo 17</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 1</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 1</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b)</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 3</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 3</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 4</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 4</del>
<del>Articolo 18, paragrafo 5</del>	<del>Articolo 18, paragrafo 5</del>
<del>Articolo 19</del>	<del>Articolo 19</del>
<del>Articolo 20</del>	<del>Articolo 20</del>
<del>Articolo 21</del>	<del>Articolo 21</del>
<del>Articolo 22</del>	—
<del>Articolo 23</del>	—
—	<del>Articolo 22</del>
—	<del>Articolo 23</del>
—	<del>Allegato</del>

## **PARTE B**

### **~~Regolamenti modificatori del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89~~**

~~Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio del 10 dicembre 1993 GU L 317 del 18.12.1993, pag. 1.~~

~~Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5.~~

~~Regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.~~



## **ALLEGATO I**

### **Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive**

Regolamento (CE, Euratom) n. [1150/2000] del Consiglio	(GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1)
Regolamento (CE, Euratom) n. [2028/2004] del Consiglio	(GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1)
Regolamento (CE, Euratom) n. [105/2009] del Consiglio	(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1)

## ALLEGATO II

### Tavola di concordanza

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	Presente regolamento
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
-	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	-
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 3, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8, primo comma	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1 bis	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 7	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 6, primo comma
Articolo 10, paragrafo 9	Articolo 9, paragrafo 7
Articolo 10 bis	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 16, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
-	Articolo 12, paragrafo 3, terzo e quarto comma

Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	-
Articolo 18	-
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Articolo 21	-
Articolo 21 bis	Articolo 16
Articolo 22, primo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 22, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 23, primo comma	Articolo 18, primo comma
Articolo 23, secondo comma	Articolo 18, terzo comma
Allegato	-
-	Allegato I
-	Allegato II